

V° ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PAOLO VASTA

Via Dott. Alfio Fichera, n. 3 - Tel. 0957634515

95024 A C I R E A L E (CT)



Codice Scuola: CTIC81800E Codice Fiscale: **81002490878**

E-mail: ctic81800e@istruzione.it http://www.icspaolovasta.it

P.E.C.: ctic81800e@pec.istruzione.it

Al Personale Docente e Non Docente

Alla DSGA

Alle RSU

SEDE

Circolare: N.13

Oggetto: Informativa sulla sicurezza e vigilanza sugli alunni.

Si forniscono alle SS.LL., le misure organizzative relative alla vigilanza sugli alunni, tese a prevenire/impedire il verificarsi di eventi dannosi, tenendo conto delle fonti normative, contrattuali, del regolamento d'istituto, dello statuto degli studenti e delle studentesse e delle diverse sentenze pronunciate in materia.

La presente segue la riunione periodica annuale per la sicurezza nelle scuole del 09/10/2024 realizzata nei locali del nostro istituto con l'RSPP ing. M. Caltabiano ed il medico competente dott.ssa A. Trovato della scuola e finalizzata anche alla diffusione della cultura della Sicurezza nelle comunità scolastiche con il contributo attivo da parte di ciascun componente.

Le misure organizzative di seguito riportate riguardano la vigilanza degli alunni:

- 1. durante lo svolgimento dell'attività didattica;
- 2. dall'ingresso dell'edificio fino al raggiungimento dell'aula;
- 3. durante i cambi di turno tra i docenti;
- 4. durante l'intervallo ricreazione;
- 5. durante il tragitto aula uscita dall'edificio al termine delle lezioni;

- 6. riguardo ai piani ed alle porte d'ingresso;
- 7. durante il tragitto aula /palestra/ laboratori;
- 8. riguardo ai "minori bisognosi di soccorso";
- 9. durante le visite guidate/viaggi d'istruzione;
- 10. per le misure relative al pronto soccorso.

In allegato è riportato un compendio delle principali norme di riferimento, affinché si consolidi l'abitudine a non minimizzare né ad enfatizzare su tali argomenti.

I coordinatori di plesso si prodighino affinché tutti i docenti ed i collaboratori scolastici leggano attentamente tale informativa e firmino la presa visione.

Informativa sulla sicurezza e sulla vigilanza sugli alunni

1. VIGILANZA DURANTE LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DIDATTICA

Fa parte degli obblighi di servizio imposti agli insegnanti quello di vigilare sugli allievi. È importante ricordare che nel comma 5 dell'art. 29 del CCNL scuola 2006-2009, riconfermato dal CCNL scuola 2016-2018, e rinnovate nel vigente art. 44 comma 7 CCNL che dispone: "per assicurare l'accoglienza e la vigilanza sugli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi".

La responsabilità per l'inosservanza del predetto obbligo è disciplinata dagli artt. 2047 e 2048 Codice Civile.

Durante l'esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni della classe è, dunque, il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale.

Il docente che, durante l'espletamento dell'attività didattica debba, non per futili motivi, assentarsi temporaneamente dalla classe, prima di allontanarsi dalla scolaresca deve incaricare un collaboratore scolastico di vigilare sugli alunni sino al suo ritorno. Il collaboratore scolastico non si può rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente, come disposto dal Profilo Professionale.

Il collaboratore scolastico è responsabile per i danni subiti dagli alunni a causa della sua omessa vigilanza, solo se aveva precedentemente ricevuto l'affidamento dei medesimi. L'uso dei servizi igienici è consentito principalmente durante l'intervallo. E' vietato utilizzare i servizi igienici durante la 1^ ora di lezione e dopo la ricreazione, eccetto gravi casi di necessità. Tutti gli alunni saranno autorizzati ad uscire dalla classe dai rispettivi docenti uno per volta (in coppia solo in casi specifici a seguito di precise motivazioni riconosciute come tali da docente presente in classe) per l'utilizzo dei servizi igienici.

Nel caso in cui, accedendo ai servizi igienici, si trova acqua o sapone sul pavimento, bisogna effettuare capillare sensibilizzazione a tutti gli alunni affinché avvisino tempestivamente i collaboratori scolastici che prontamente provvederanno all'eliminazione

della stessa, con contestuale esposizione dei cartelli all'uopo forniti. Lo stesso dicasi se nei servizi igienici si nota qualcosa di strano rispetto alla norma (es. rubinetti lasciati aperti, ect...)

2. VIGILANZA DALL'INGRESSO DELL'EDIFICIO FINO AL RAGGIUNGIMENTO DELL'AULA

Al fine di regolamentare l'ingresso degli alunni nell'edificio scolastico all'inizio di ogni turno di attività, antimeridiano o pomeridiano, si dispone che presso ciascun ingresso utilizzato (cancelli, ove presenti) dell'edificio sia presente un collaboratore scolastico che presti la dovuta vigilanza sugli alunni. Il collaboratore indicato dovrà garantire un flusso ordinato impedendo nel contempo che i discenti rimangano nei cortili di pertinenza. Gli altri collaboratori scolastici in servizio nel turno vigileranno il passaggio degli alunni nei rispettivi piani o ambiti di servizio fino all'entrata degli stessi nelle proprie aule. E lo stesso dicasi per le uscite.

L'assegnazione dei suddetti ruoli dei collaboratori scolastici sarà stabilita dai coordinatori di plesso in accordo con l'organizzazione autonoma del personale ATA di pertinenza della DSGA.

Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, come detto in precedenza, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi a scuola 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni in stretta relazione con i collaboratori, affinché vi sia un ordinato flusso verso le rispettive classi; avendo cura che, sia negli ingressi che nelle uscite naturalmente non si verifichino assembramenti.

Si precisa che in caso di pioggia i docenti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni, i collaboratori di adoperino affinché vi sia un ordinato flusso degli alunni verso le rispettive classi, anche in questo caso avendo cura che non si verifichino assembramenti o irregolarità.

3. VIGILANZA DURANTE I CAMBI DI TURNO TRA I DOCENTI

Al fine di assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni durante il cambio di turno dei docenti, i collaboratori scolastici di ciascun piano sono tenuti a favorire in maniera tempestiva lo stesso cambio degli insegnanti, recandosi sulla porta di una delle aule interessate al cambio di turno. Il docente che ha appena lasciato la classe, sostituito nella vigilanza dal collaboratore scolastico, si recherà tempestivamente nell'aula in cui è programmata la lezione successiva, consentendo a sua volta al docente che era in attesa del proprio cambio di recarsi nella classe di competenza.

Si ricorda ai docenti, interessati al cambio di turno, di non intrattenere colloqui con i colleghi, onde evitare attese nei cambi previsti.

Sempre per favorire il cambio di turno tra i docenti, quindi per garantire la continuità della vigilanza sugli alunni, i docenti che entrano in servizio a partire dalla 2[^] ora in poi o che hanno avuto un'ora "libera", sono tenuti a farsi trovare, al suono della campana, già davanti all'aula interessata per consentire un rapido cambio del docente sulla scolaresca.

I collaboratori scolastici, all'inizio delle lezioni o ai cambi di turno dei docenti nelle classi, debbono accertarsi di eventuali ritardi o di assenze dei docenti nelle classi.

In caso di ritardo o di assenza dei docenti, non tempestivamente annunciati dagli stessi, i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni dandone, nel contempo, informazione al coordinatore di plesso (in sua assenza bisogna immediatamente comunicarli in presidenza così come eventuali ritardi di docenti all'entrata del servizio).

4. VIGILANZA DURANTE L'INTERVALLO/RICREAZIONE

Al fine di regolamentare la vigilanza sugli alunni durante l'intervallo - ricreazione, si dispone che la vigilanza venga effettuata dai docenti impegnati nelle classi (in relazione all'orario di pertinenza) sia nel caso di eventuale permanenza nell'aula, che nei cortili. I docenti in compresenza nelle classi dovranno collaborare alla vigilanza, avendo le stesse responsabilità. I collaboratori scolastici vigileranno nel corridoio del settore di competenza e nei bagni.

5. VIGILANZA DURANTE IL TRAGITTO AULA – USCITA DALL'EDIFICIO AL TERMINE DELLE LEZIONI

Al temine delle lezioni gli alunni, dopo aver lasciato la propria aula in ordine, usciranno in fila sotto la sorveglianza dei docenti e saranno accompagnati fino all'uscita dell'edificio, secondo le procedure di sicurezza già sperimentate(già comunicate da ciascun responsabile di PLESSO e per altro ed applicate) e tenendo conto vanno accompagnati al cancello. Il docente è tenuto a consegnare gli alunni ai genitori o a loro delegati, tranne che i genitori degli alunni abbiano fatto richiesta di uscita autonoma per i propri figli che in quel caso potranno allontanarsi autonomamente.

Nel caso in cui all'uscita dell'edificio il genitore, o suo delegato, di un alunno non sia presente il docente è tenuto ad accompagnarlo all'interno dell'edificio scolastico e ad affidarlo alla sorveglianza del collaboratore scolastico in servizio.

Al fine di regolamentare l'uscita degli alunni dall'edificio scolastico al termine di ogni turno di attività, antimeridiano o pomeridiano, si dispone che presso ciascuna porta di uscita utilizzata dell'edificio sia presente un collaboratore scolastico con il compito di prestare la dovuta vigilanza nel passaggio degli alunni.

Gli altri collaboratori scolastici in servizio nel turno vigileranno il transito degli alunni nei rispettivi piani di servizio.

Il collaboratore scolastico vigilerà e accompagnerà al pullman gli alunni diversamente abili che usufruiscono del servizio del Comune in accordo con i docenti di riferimento.

6. VIGILANZA PORTE D'INGRESSO-PIANI

I collaboratori scolastici addetti ai piani/plessi e/o alla portineria hanno l'obbligo di controllare il buon funzionamento delle porte e delle uscite di emergenza quotidianamente,

che devono restare sempre chiuse durante le lezioni, ma funzionanti e prive di catene e lucchetti, avendo cura che non vi siano materiali ingombranti che ne limitano l'utilizzo. Lo stesso dicasi per le scale d'emergenza. Devono sorvegliare i cancelli e le porte di accesso, gli atri e i corridoi per impedire l'accesso agli estranei. Le porte di ingresso non devono mai rimanere aperte o prive di sorveglianza. Al termine delle giornate lavorative un addetto avrà cura affinchè tutte le utenze elettriche siano spente.

Durante le attività didattiche i cancelli esterni/porte di ingresso devono rimanere sempre chiusi e vanno aperti all'occorrenza. Le vie pedonali e le vie di fuga devono rimanere rigorosamente libere per l'accesso anche di eventuali mezzi di soccorso.

Il personale esterno non deve sostare all'interno dei cortili. Per personale esterno alla scuola si intendono anche le famiglie che, in orario non coincidente con le entrate e le uscite, sostano a titolo personale in prossimità delle aule pur non avendo manifesta necessità di interagire con gli uffici di segreteria, o al di fuori del programmato orario di ricevimento docenti.

Resta sottinteso che qualora vi siano nelle pertinenze scolastiche (spazi esterni ed interni) studenti insieme alle rispettive famiglie o loro delegati, gli stessi sono responsabili della loro vigilanza in quanto esercenti la potestà genitoriale e pertanto responsabili di "culpa in vigilando ed educando" nei casi di legge.

I collaboratori scolastici addetti al servizio di portineria hanno l'obbligo, dopo aver accertato l'identità del visitatore ed i motivi di accesso – di avvisare il responsabile del plesso o il collaboratore del DS che valuteranno le necessità e le eventuali urgenze prima di ammettere il visitatore nei locali scolastici, avendo cura che lo stesso sia accompagnato in entrata ed in uscita dal collaboratore scolastico o da delegati della dirigenza.

E' fatto divieto ai collaboratori scolastici addetti alla portineria e a tutti i collaboratori scolastici in servizio nei plessi scolastici di consentire a persone estranee alla scuola (rappresentanti di libri, venditori ecc.) di sostare nei corridoi, entrare liberamente nei locali scolastici e nelle aule e contattare gli alunni. Per nessun motivo persone estranee alla scuola, non autorizzate dalla dirigenza, dovranno entrare in contatto con gli alunni. In caso di dubbi o incertezze, i collaboratori avviseranno tempestivamente il Dirigente Scolastico e/o i collaboratori del dirigente e nei plessi il docente responsabile di plesso, prima di consentire ogni accesso.

Durante il tragitto aula/ palestra, laboratori e viceversa, la vigilanza sugli studenti è affidata al Docente. Gli studenti che si recano in palestra o nei laboratori devono essere accompagnati, all'andata e al ritorno dai docenti dell'ora di lezione assegnata. La sorveglianza nella palestra è affidata al Docente di Ed. Fisica, avendo cura dell'igiene personale e del rispetto degli ambienti comuni (gli allievi/e indosseranno le scarpe di ricambio o nel caso non le avessero si igienizzeranno quelle indossate con l'alcool e carta assorbente).

Si richiede la massima attenzione per ovviare eventuali infortuni nel corso di attività sportiva e laboratoriale vigilando anche sulle attrezzature e loro uso e segnalando tempestivamente alla dirigenza (per iscritto) eventuali manomissioni delle strumentazioni

in uso. E' importante sottolineare che l'Istituto non risponde di oggetti, cellulari, danaro lasciati dagli allievi e/o dal personale (Docente e non docente) incustoditi durante gli spostamenti e durante gli intervalli.

I Collaboratori scolastici e i docenti dovranno segnalare tempestivamente al Dirigente ed allo staff della sicurezza (responsabile di plesso, Responsabile SPP, RLS) qualunque evento possa individuarsi come situazione a rischio.

7. VIGILANZA SUI "MINORI BISOGNOSI DI SOCCORSO"

La vigilanza sui "minori bisognosi di soccorso", nella fattispecie, alunni con disabilità grave, particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad autoregolamentarsi, deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno o dal docente della classe eventualmente coadiuvato, in caso di necessità, da un collaboratore scolastico.

8. VIGILANZA DURANTE LE VISITE GUIDATE/VIAGGI D'ISTRUZIONE

La vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento di visite guidate o viaggi d'istruzione dovrà essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori, "almeno un accompagnatore ogni quindici alunni, fermo restando che l'eventuale elevazione di una unità e fino ad un massimo di tre unità complessivamente per classe può essere deliberata, sempre che ricorrano effettive esigenze connesse con il numero degli studenti e il bilancio dell'istituzione scolastica lo consenta (C.M.n. 291/92)".

In caso di partecipazione di uno o più alunni portatori di handicap, sarà designato un qualificato accompagnatore – in aggiunta al numero di accompagnatori dovuto in proporzione al numero dei partecipanti – un accompagnatore fino a due alunni disabili.

9. MISURE RELATIVE AL PRONTO SOCCORSO

Procedure organizzative di emergenza da attivare in caso di infortunio e/o malore degli alunni sono contemplate nelle procedure di primo soccorso apprese nei corsi di formazione per docenti e personale ATA.

In caso di infortuni o malori degli allievi durante l'ora di lezione o durante l'intervallo si invita il personale tutto ad attenersi alle procedure predette ed a provvedere ad avvisare la famiglia e il Dirigente scolastico o suo delegato. Prima di tutto è però necessario allertare il 118.

Si ricorda che in caso di trasporto con i mezzi di soccorso dell'alunno infortunato lo stesso non può essere lasciato solo; pertanto il personale addetto al primo soccorso avrà cura di seguire l'allievo in attesa dell'arrivo della famiglia. In caso di infortunio è fatto obbligo ai docenti e ai collaboratori scolastici presenti al fatto di inoltrare all'Ufficio di segreteria una relazione contenente la descrizione dettagliata dell'infortunio e altri dati utili unitamente ad eventuali dichiarazioni spontanee di alunni o testimoni. L'infortunato deve produrre tempestivamente il certificato del Pronto soccorso o altro certificato medico.

Gli uffici di Segreteria provvederanno a trascrivere tutti gli infortuni sul registro apposito e ad attivare tutta la procedura di denuncia all'INAIL secondo quanto prescritto dalla normativa vigente (Circolare INAIL 34/2013; Codice INAIL per denunce in conto stato; nota

Miur 2373/2013) Nel caso di evento dannoso che occorra all'alunno o che questo provochi a terzi, sull'insegnante grava l'onere di provare che non ha potuto impedire il fatto. Pertanto i docenti nella relazione dovranno specificare se gli alunni erano vigilati al momento in cui si è verificato l'evento; le misure precauzionali poste in atto preventivamente per prevenire il verificarsi di danni agli allievi; l'abitudine a vigilare assiduamente e costantemente secondo le modalità imposte dal dovere di vigilanza.

Si rammenta che tutti i lavoratori, a prescindere dalle formali investiture, sono preposti alla sicurezza.

COMPENDIO ESSENZIALE NON ESAUSTIVO DELLE NORME DI RIFERIMENTO

Allegato

- CCNL 2006-09 ART. 29, comma 5

Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza sugli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe

cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi.

- CCNL 2006-2009 - Profili di Area del Personale ATA - Area A

".....E' addetto ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, e del pubblico; di pulizia dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi; di vigilanza sugli alunni, compresa l'ordinaria vigilanza e l'assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti".

- CODICE CIVILE ART. 2047

In caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto

- CODICE CIVILE ART. 2048

I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. [...]. Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto

- CORTE DI CASSAZIONE, Sez. III, 18.4.2001, N. 5668 - sez. III 11.02.2005, N. 2839

L'insegnante si libera se prova di non aver potuto impedire il fatto, dimostrando, quindi, di aver esercitato la vigilanza nella misura dovuta, e che, nonostante l'adempimento di tale dovere, il fatto dannoso per la sua repentinità ed imprevedibilità gli abbia impedito un tempestivo efficace intervento

- CORTE DEI CONTI, sez. III, 19.2.1994, n. 1623

L'obbligo della vigilanza ha rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio e, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l'osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza

- CORTE DI CASSAZIONE - Sent. 23/06/1993 n. 6937 danni cagionati da fatti illeciti di loro allievi.

Il dovere di vigilanza imposto dall'art. 2048, comma 2, c.c. ha carattere relativo e non assoluto, dal momento che occorre correlarne il contenuto e l'esercizio in modo inversamente proporzionale all'età ed al normale grado di maturazione degli alunni; in tal modo, con l'avvicinamento di costoro all'età del pieno discernimento, l'espletamento di tale dovere non richiede la continua presenza degli insegnanti, purché non manchino le più elementari misure organizzative dirette a mantenere la disciplina tra gli allievi.

- TRIBUNALE DI LECCE Sent. n. 4242 del 16 dicembre 2013.

Si è condannata una docente poiché una discente, mentre si recava in bagno, è restata ferita a causa della repentina apertura della porta di accesso a detti locali ad opera di altra alunna. Nel caso di

specie è stata ravvisata la responsabilitàcivile di cui all'art. 2048 codice civile (Responsabilitàdei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d'arte). Si porta a conoscenza tale sentenza affinché i docenti si prodighino ad evitare simili incidenti. Si deve evitare che gli alunni possano sostare in prossimità delle porte d'accesso.

- TRIBUNALE DI MILANO – SENTENZA 14 MARZO 2002, N. 3452 (Stralcio)
Responsabilità civile - infortunio scolastico - culpa invigilando - danni in materia civile -

obbligazione e contratti - personale docente - relatività dell'obbligo di sorveglianza

Non è responsabile l'Amministrazione scolastica per l'infortunio patito da un'allieva durante l'ora di educazione fisica quando sia dimostrato che il gioco si svolgeva sotto la sorveglianza dell'insegnante.

- TRIBUNALE DI GENOVA - SEZ. I, STRALCIO N°2235 DEL 09/06/2002

La responsabilità dell'insegnante e, per essa dell'Amministrazione scolastica si estende anche al danno che l'allievo abbia procurato a se stesso in quanto l'obbligo di vigilanza è posto anche a tutela dei minori all'insegnante stesso affidati. Il dovere di sorveglianza, imposto ai docentidall'art. 2048 c.c., non ha carattere assoluto, bensì relativo, occorrendo correlarne il contenuto e l'esercizio in modo inversamente proporzionale all'età del pieno discernimento dei loro allievi.

- CORTE DI CASSAZIONE - Sez. III Civile Sent. 07/11/2000 n. 14484 Processo civile (questioni processuali del) - Responsabilitàcivile - Omessa vigilanza sugli alunni - onere della prova

In virtù del rapporto del collegamento organico del personale dipendente l'amministrazione scolastica è direttamente responsabile del danno che sia cagionato ad un minore nel tempo in cui il medesimo è sottoposto alla vigilanza di detto personale. L'onere della prova del danneggiato, in tale ipotesi, consiste nella dimostrazione che il fatto si è verificato nel tempo in cui il minore è affidato alla scuola, essendo ciò sufficiente a rendere operante la presunzione di colpa per inosservanza dell'obbligo di sorveglianza, mentre spetta all'amministrazione scolastica la prova liberatoria che è stata esercitata la sorveglianza sugli allievi con una diligenza idonea ad impedire il fatto.

- Sentenza del TRIBUNALE DI VENEZIA- Sez. III Civile, Sent. 03/03/2003, n. 535 Su chi ricade la responsabilitànel caso in cui un alunno, già riconsegnato ai genitori, provochi danni

a terzi all'interno dell'area cortilizia della scuola?

Non sussiste la responsabilitàper omessa vigilanza dell'Amministrazione scolastica per i danni causati dalla condotta di un alunno minorenne all'interno di un plesso scolastico ove risulti provato che l'evento si è verificato allorché il minore era rientrato nella sfera di controllo dei genitori: in tal caso deve ritenersi cessato l'obbligo di custodia derivante dall'iscrizione scolastica.

E' vero che l'obbligo di custodia a carico dell'Amministrazione scolastica può sussistere anche oltre l'orario scolastico, all'interno ed eventualmente nelle immediate vicinanze del plesso scolastico, ma è altrettanto vero che tali regole vengono meno in presenza dei genitori ai quali spetta per primi il controllo sui minori, soprattutto quando questi ultimi sono stati formalmente loro consegnati. (Fattispecie nella quale un alunno, "riconsegnato" alla mamma al termine della recita scolastica, si intratteneva nel cortile della scuola e con la propria bicicletta investiva la nonna di un altro alunno)

- Sentenza n. 404/2005, CORTE DEI CONTI (sezione giurisdizionale per la Puglia) R.D. 26 aprile 1928 n. 1297 che prevede (art. 350)

Per quanto riguarda più da vicino l'obbligo di vigilanza del personale insegnante, compreso il periodo dell'intervallo/ricreazione, si riporta la Sentenza n. 404/2005, Corte dei Conti (sezione

giurisdizionale per la Puglia): "una regolamentazione non del tutta esaustiva è rinvenibile nel regolamento generale sull'istruzione elementare, R.D. 26 aprile 1928 n. 1297 che prevede (art. 350) l'obbligo di sorvegliare gli alunni durante il tempo destinato agli insegnamenti, alla ricreazione e alla refezione e deve rimanere nella scuola finché gli alunni ne siano usciti.

- C.M. n. 105 /74 - art. 17 lett. f

L'art. 17 - Vigilanza sugli alunni - della C.M. n. 105 /74, alla lettera f), dispone infatti: "f) durante l'intervallo delle lezioni, che è almeno di 10 minuti, è necessario che il personale docente di turno vigili sul comportamento degli alunni in maniera da evitare che si arrechi pregiudizio alle persone e alle cose."

- CASS. 5/9/1986, n. 5424 CASS. 28/7/1972, n. 2590 CASS.7/6/1977, n. 2342 CASS. 4/3/1977, n. 894

E' ricorrente in giurisprudenza l'affermazione che l'obbligo divigilanza si estende dal momento dell'ingresso degli allievi nei locali della scuola fino a quello della loro uscita (cfr. Cass. 5/9/1986, n. 5424), comprendendo il periodo destinato alla ricreazione (cfr. Cass. 28/7/1972, n. 2590; Cass. 7/6/1977, n.2342), con la precisazione che tale obbligo assume contenuti diversi in rapporto al grado di maturità degli allievi (cfr.Cass. 4/3/1977, n. 894).

- CASS. 30/03/1999, SEZ. III N° 3074

Il dovere di sorveglianza permane per tutta la durata del servizio scolastico, servizio che non può essere interrotto per l'assenza di un insegnante, non costituendo tale assenza fatto eccezionale, bensì normale e prevedibile.

- Protocollo d'Intesa per la definizione dei servizi minimi essenziali nel Comparto Scuola – Legge 12 Giugno 1990, n. 146", tramesso con Nota Prot. 12387/471/MS del 15 gennaio 1992 del Ministero della Pubblica Istruzione – Ufficio Gabinetto".

Servizi minimi essenziali in caso di sciopero Art. 2. Comma 2: Qualora, i Capi d'Istituto (...) valutino di non poter organizzare, con il personale docente che abbia volontariamente e tempestivamente comunicato la propria astensione dallo sciopero, attività formative adeguate e, nelle scuole materne ed elementari, neppure attività di sorveglianza dei minori, gli stessi sono autorizzati a sospendere l'intero servizio scolastico. Comma 6. Nelle ipotesi di parziale o intera sospensione del servizio scolastico di cui al comma 2, ovvero di sciopero che interessi il solo personale amministrativo tecnico ed ausiliario di cui al comma 3, i legali rappresentanti delle singole istituzioni scolastiche di cui al citato comma 2, cinque giorni prima dell'effettuazione dello sciopero SONO TENUTI a dare comunicazione alle famiglie interessate della sospensione dell'intero servizio ovvero del LIVELLO DEISERVIZI GARANTITI, dei MODI e dei TEMPI di erogazione degli stessi nel corso dello sciopero nonché del giorno e dell'ora di riattivazione dei Servizi nella loro interezza.

- art. 28 della Costituzione; art.43 del Codice Penale; L. 146/90; sentenza 4 luglio 2002, 9709/2002, della Cassazione - Sezione Lavoro ILLEGITTIMITÀ dei docenti di rifiutarsi di sostituire, con compiti di vigilanza, i colleghi in sciopero

"I funzionari ed i dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili ed amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilitàsi estende allo Stato ed agli altri enti pubblici" soltanto se provano di non avere potuto impedire il fatto" "...il fatto illecito è doloso, o secondo l'intenzione, quando l'evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell'azione od omissione...è dall'agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione ; E' colposo, o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia , ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline" sui servizi minimi essenziali. "Deve insomma ritenersi che al datore di lavoro non possa essere negato,

in occasione dello sciopero, di continuare lo svolgimento dell'attività aziendale mediante il personale dipendente che ancora resti a sua disposizione, in quanto non partecipante allo sciopero, e che venga temporaneamente adibito alle mansioni proprie degli scioperanti, il che non appare di per sé improntato al carattere dell'insindacabilità a norma dell'art. 28 dello Statuto dei lavoratori"

- DM16/07; CM 362/1998 DIRETTIVA 15/03/2007

Linee di indirizzo generali a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo, uso del

telefono cellulare a scuola uso dei cellulari a scuola e sanzioni disciplinari.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Prof.ssa Rosa Vittoria Arnone

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93